

Protocollo 2010/21 U



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SPOLETO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990, dell'art. 165 c.p., dell'art. 168 bis c.p. (messa alla prova)

PREMESSO

- che il giudice, a norma degli artt.186, comma 9 bis, comma 8 bis D.Lgs.285/92 73, comma 5 bis, D.P.R. 309/90 e art. 187 comma 8 bis, nonché il giudice di pace per tutti i reati attribuiti alla sua competenza, possono applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000 n.274, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309/1990 prevede: nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste... OMISSIS”;
- l'art. 165 c.p. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- l'art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 del codice penale,

dell'art. 168 bis (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il quale stabilisce che: "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ... OMISSIS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni... OMISSIS La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta... OMISSIS...;

- che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale (o suo delegato) nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali (o loro delegati) alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TANTO PREMESSO

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dr. Federica FORTUNATI domiciliato per la carica presso il Tribunale di Spoleto, giusta delega del Presidente

del Tribunale di Spoleto f.f. Dott. Simone Salciarini del 24.07.2018 e il COMUNE di VALFABBRICA con sede in Valfabbrica Via G. Mameli, 14 in persona del Sindaco pro tempore Enrico BACOCOLI nato a Perugia il 27.01.1958.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune consente che fino ad un massimo di n. 4 soggetti ammessi alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita all'interno della struttura; specifica che l'attività non retribuita in favore della medesima, in conformità con quanto previsto dall'Art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. Svolgimento di attività di supporto ad operatori del cantiere esterno comunale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore del Comune sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e l'organo deputato al controllo.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" nel quale sarà esplicitato:

- il nominativo del referente del Comune e dell'incaricato, se diverso dal referente;
- la data di inizio dell'attività lavorativa e, ove possibile, la presumibile data di conclusione;
- la sede o la struttura di impiego nonché le mansioni che saranno svolte;
- l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale "accordo" sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente del Comune.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve conformare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle attività previste dalla struttura stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso la sua struttura qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale.

Art. 3

Il Comune, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua in un dipendente della struttura la persona incaricata a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Il Comune si impegna a comunicare l'eventuale variazione del Responsabile di servizio già individuato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i soggetti ammessi possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

È obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

Il Comune provvederà tramite il responsabile incaricato ad annotare le presenze in uno specifico registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte della competente autorità.

Qualora il Comune per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l'inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all'autorità incaricata del controllo che informerà il giudice competente.

Art. 7

I referenti incaricati, ai sensi dell'Art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative

istruzioni, alla conclusione del periodo di lavoro, redigono una relazione finalizzata a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dal Comune la relazione in duplice copia, unitamente alla copia del registro delle presenze, consegnarne una all'organo incaricato del controllo e depositare l'altra copia, con l'attestazione dell'avvenuta consegna all'organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché Ministero Della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Perugia

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Spoletto, 17.09.2021

Per il Comune

Il Sindaco
Enrico Bacoccoli

Per il Presidente del Tribunale di Spoleto

Dr.ssa Federica Fortunati



FORTUNATI FEDERICA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CF: IT-80184430587
17.09.2021 09:14:09 UTC

Allegati:

- 1) copia atto di delega del Presidente del Tribunale di Spoleto alla Dr.ssa Federica Fortunati
- 2) schema accordo individuale
- 3) Delibera Giunta Comunale



TRIBUNALE DI SPOLETO

Prot. n. 100148/17

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

Visto il precedente provvedimento di delega e di designazione disposto con nota prot. 2/2016 I del 08.01.2016;

Vista la Disposizione del Presidente del Tribunale di Spoleto del 21.11.2016;

Considerato che il Magistrato individuato in tale disposizione è stato trasferito ad altra sede e l'Assistente Giudiziario risulta in aspettativa;

Ritenuta la necessità di delegare un Magistrato dell'ufficio per la sottoscrizione delle Convenzioni di cui all'art. 2 DM 8/6/2015 n°88, da stipularsi fra il Presidente del Tribunale - quale Delegato del Ministero della Giustizia, giusta Decreto del 9.9.2015 - e gli Enti/Organizzazioni indicate all'art. 1 del medesimo DM 88/15 per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito dell'Istituto della MESSA in PROVA, introdotto con Legge 67/2014 e successive integrazioni;

Ritenuto parimenti necessario designare un Assistente Giudiziario che coadiuvi il predetto Magistrato in tutti i rapporti/contatti con l'UEPE e gli Enti/Organizzazioni interessate, non che per la predisposizione e redazione delle singole Convenzioni;

Sentiti gli Interessati che hanno dato disponibilità;

P.Q.M.

DELEGA la Dott.ssa Federica FORTUNATI a rappresentare il Presidente del Tribunale - quale delegato del Ministero della Giustizia - per la sottoscrizione delle Convenzioni di cui in premessa;


DESIGNA l'Assistente Giudiziario Olindo ZANNOLI, in servizio presso il Settore Penale della Cancelleria, affinché coadiuvi il predetto Magistrato in tutti i rapporti/contatti con l'UEPE e con gli Enti/Organizzazioni interessate per la predisposizione delle singole Convenzioni;

Si comunichi agli Interessati ed all'UEPE Spoleto.

Spoleto li 24.7.18

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott. Simone Salcerini



ACCORDO INDIVIDUALE

Il presente accordo tra il referente incaricato dell'Ente

Sig. Ing. MARIO TRACANELLI

tel. 075/9029827 e-mail: mario.tracanelli@comune.valfabbrica.pg.it

e il Sig. _____

nato a _____ il _____

con riferimento al procedimento n° _____ R.G. Tribunale di Spoleto la cui definizione comporterà lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la durata di _____ si definisce quanto segue:

Premesso che le prestazioni di cui al presente accordo non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

Il Sig. _____ svolgerà l'attività presso la seguente sede o struttura _____ e in particolare svolgerà le seguenti mansioni:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Secondo la seguente articolazione giornaliera ed oraria:

Data di inizio dell'attività: _____

Data di conclusione prevista: _____

Il responsabile della struttura provvederà ad annotare le presenze in uno specifico registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte della competente autorità.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

- svolgere le attività previste nel presente progetto;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività;
- seguire le indicazioni del responsabile e far riferimento al medesimo per qualsiasi evenienza ed esigenza organizzativa;
- dare immediata comunicazione di eventuali impedimenti che comportino assenze giustificate e successivamente giustificare l'assenza;
- rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante;

agevolare il controllo da parte dell'autorità incaricata (autorità di Pubblica sicurezza ovvero assistente sociale incaricata dell'Ufficio di esecuzione Penale esterna):

- acquisire, in duplice copia, dal referente incaricato dall'Ente la relazione finale, unitamente all'estratta del registro delle presenze, consegnarne copia all'organo incaricato del controllo e depositare l'altra, con l'attestazione dell'avvenuta consegna all'organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato.

Il Sig. _____ autorizza secondo quanto previsto dal D. Lgs 169/2003 il trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò definito le parti sottoscrivono per accordo

Il Richiedente

Il Referente



COMUNE DI VALFABBRICA

06029 PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 10 DEL 05-03-2021

ORIGINALE

Oggetto: CONVENZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' CON TRIBUNALE DI SPOLETO E TRIBUNALE DI PERUGIA. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di marzo alle ore 07:45, nella sede Comunale, si è riunita, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BACOCOLI ENRICO	SINDACO	P
CHIAPPINI VENANZIO	VICE SINDACO	P
BARBERO CAMILLA	ASSESSORE	P
CANESCHI LORENA	ASSESSORE	P
MENCARELLI LUIGI	ASSESSORE	P

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

[] con Delibera C.C. n° del ;
[] modificata con Delibera n° del
[] integrata con Delibera n° del
[] Rettificata con Delibera n° del

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000, n. 274, secondo cui il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;

VISTO l'art. 33 della Legge 29.07.2010, n. 120 che ha modificato gli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n.285 del 1992 in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, aggiungendo rispettivamente il comma 9 bis ed il comma 8 bis, prevedendo che "la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000..omissis";

VISTO l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs. n.274/2000, secondo il quale l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c.1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

VISTO CHE detta attività è svolta sulla base di idonea convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale, a tale scopo delegato dal Ministro della Giustizia;

CONSIDERATO CHE:

- l'attività non retribuita a favore della collettività è da svolgere presso il Comune di Valfabbrica;
- il Comune di Valfabbrica consente che prestino contemporaneamente la loro attività non retribuita in favore della collettività presso la propria struttura organizzativa in numero non superiore a 4;
- i lavoratori di pubblica utilità saranno coordinati dai Responsabili di Settore o Servizio presso le cui strutture sarà effettuata la prestazione lavorativa; questi ultimi svolgeranno anche le funzioni di referenti per il Tribunale e sottoscriveranno gli accordi individuali;

PRESO ATTO che, nel caso di utilizzo di lavoratori di pubblica utilità, gli oneri a carico dell'Ente si limitano al pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi;

CONSIDERATO l'evidente vantaggio derivante al Comune dalla stipula della convenzione in esame, sia per la possibilità data ai soggetti interessati di

prestare lavoro di pubblica utilità a favore della comunità, sia per la collaborazione che gli uffici e servizi comunali possono trarne;

VISTO lo schema di convenzione e di accordo individuale da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Spoleto e con il lavoratore di pubblica utilità;

VISTO lo schema di convenzione e di accordo individuale da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Perugia e con il lavoratore di pubblica utilità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME favorevole, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

1) Di prendere atto dello schema di convenzione e l'accordo individuale alla stessa allegato da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Spoleto, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 del Codice Penale, che si compone di n. 9 articoli, come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prende atto dello schema di convenzione allegato da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Perugia, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 del Codice Penale, che si compone di n. 9 articoli, come da allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di demandare ai singoli Responsabili di Servizio firmatari degli accordi individuali l'adozione degli atti conseguenti.

4) Di dare atto che la presente seduta si è tenuta in videoconferenza con le modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2020 avente ad oggetto "Criteri di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza", con :

- a. il Sindaco presente presso la Sede Comunale sita in Valfabbrica;
- b. L'assessore Mencarelli presente da remoto;
- c. L'assessore Barbero presente da remoto;
- d. L'assessore Caneschi presente da remoto;
- e. L'assessore Chiappini presente da remoto;
- f. Il Segretario generale presente da remoto;

- Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVO

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000

Data: 03-03-2021

Il Responsabile del servizio
TRANCANELLI MARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 10-03-21 e fino al 25-03-21, Reg. n. 177, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 10-03-21

Che la presente deliberazione:

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 05-03-21.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 10-03-21